

LAVORO E PROFESSIONI

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Welfare. Inizia il percorso, che è stato disciplinato dalla riforma Fornero, di equiparazione delle diverse durate ora in vigore

Mobilità più corta da gennaio

Le maggiori riduzioni sono previste per i lavoratori residenti nelle regioni del Sud

Giampiero Falasca

Il prossimo 1° gennaio entra in vigore un tassello importante della riforma degli ammortizzatori sociali contenuti nella legge Fornero del 2012. Con il nuovo anno, infatti, i trattamenti economici spettanti alle persone licenziate all'esito di una procedura di riduzione del personale e rientranti nel campo di applicazione della mobilità subiranno una sensibile riduzione.

L'entità di queste riduzioni varierà sensibilmente in relazione alla tipologia dei beneficiari del trattamento. Questo accade perché lo scopo della riforma è superare l'attuale situazione - nella quale esistono regole diverse secondo il settore produttivo, l'età dei lavoratori e il territorio - per arrivare, nel 2017, a un trattamento unico di disoccupazione della durata di 12 mesi (articolo 2, comma 46 della legge 92/2012). Per ottenere questo risultato vengono colpite maggiormente quelle categorie che oggi sono più lontane dalla durata standard che avrà il trattamento tra tre anni.

Per i lavoratori del Centro Nord che non hanno più di 39 anni, la disciplina resta invariata: il trattamento di 12 mensilità previsto nel 2014 resta uguale nel 2015 e negli anni successivi. Maggiore è l'impatto sui lavoratori di età compresa tra i 40 e i 49 anni: mentre nel corso del 2014 il licenziamento avrebbe dato diritto a un'indennità della durata di 24 mesi, lo stesso evento nel 2015 darà diritto a un trattamento della durata massima di 18 mesi (una riduzione ulteriore ci sarà dal 1° gennaio 2016, quando l'importo scenderà a 12 mesi). Forte la riduzione anche per i lavoratori, sempre del Centro

Il taglio

Le durate massime dei trattamenti di mobilità, in mesi

Età dei lavoratori	Centro Nord		Sud	
	2014	2015	2014	2015
Fino a 39 anni	12	12	24	12
Da 40 a 49 anni	24	18	36	24
Da 50 anni	36	24	48	36

Nord, di età uguale o superiore ai 50 anni; per loro, nel 2014 il collocamento in mobilità avrebbe garantito una tutela economica di 36 mesi, mentre nel 2015 il trattamento si fermerà a 24 mesi (e nel 2016 scenderà di un altro gradino, con la riduzione a 12 mesi).

Un impatto ancor più forte si verificherà per i dipendenti di aziende collocate nel Sud del Paese. I lavoratori con età non superiore a 39 anni potranno avere, nel 2015, un trattamento della durata massima di 12 mesi, a fronte dei 24 che avrebbero ottenuto se fossero stati licenziati nel corso del 2014. Allo stesso modo, i colleghi di età compresa tra i 40 e i 49 anni vedranno scendere la durata massima dai 36 mesi dell'anno in corso ai 24 previsti per il 2015 (la riduzione proseguirà nel 2016, quando il tetto scenderà a 18 mesi, e nel 2017, quando approderà alla soglia finale di 12).

La categoria più colpita dalla riduzione è quella dei lavoratori del Sud con età uguale o superiore ai 50 anni. Per costoro un licenziamento nel 2015 darà accesso a un trattamento della durata massima di 36 mesi, 12 in

meno di quelli (48) spettanti per l'anno ancora in corso; è prevista una riduzione anche negli anni successivi, quando si scenderà prima a 24 (nel 2016) e poi a 12, salvo casi particolari, nel 2017.

Cambiano le durate dei trattamenti, ma restano invariate le regole per la maturazione del diritto, almeno fino a quando non saranno approvati i decreti attuativi del Jobs Act, in discussione alla Camera.

Da notare che la durata dell'aiuto dipenderà esclusivamente dalla data del licenziamento: pertanto, per i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre del 2014 non ci sarà alcuna delle riduzioni applicabili a chi viene licenziato a partire dal 1° gennaio 2015.

Il percorso di armonizzazione sarà completato il 1° gennaio 2017, quando tutti i trattamenti, salvo casi eccezionali (per esempio per gli over 55), avranno la durata massima di 12 mesi. In tale data scomparirà anche la nozione di indennità di mobilità e il trattamento di disoccupazione si chiamerà sempre e comunemente Aspi.

Sicurezza. In alcune regioni il registro non deve essere più vidimato

Infortuni senza «timbro»

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

Il decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ha previsto la soppressione del registro infortuni.

Sono però le Regioni a intervenire per semplificarne in realtà non più di tanto - le procedure. L'ultima è stata il Veneto: con la legge 32 del 22 ottobre 2014, ha disposto che, in attesa dell'abrogazione dell'articolo 403 del Dpr 547/1955 (istitutivo del registro infortuni), il registro infortuni non è soggetto all'obbligo di vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958, purché sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 53 del Testo unico.

Il provvedimento della Regione Veneto non è isolato. Ha iniziato la Provincia autonoma di Bolzano con il decreto 18 del lontano 1992, cui hanno fatto seguito, dopo lunga parentesi, nel 2007 la Provincia Autonoma di Trento (quindi prima della prevista cancellazione contenuta nel Testo unico del 2008). Poi si sono aggiunte nel 2009 la Lombardia, nel 2013 la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, Puglia e Calabria e, il 28 marzo 2014, la Campania.

La Commissione per gli interpellati presso il ministero del Lavoro con l'interpello 9/2014 si è doverosamente riportata all'articolo 53, comma

6, del Testo unico in base al quale fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che elimina il registro, restano in vigore le disposizioni relative al registro degli infortuni. Pertanto la Commissione ha ritenuto che, in attesa dell'emanazione del decreto istitutivo del Sistema informativo nazionale (Sinp) con conseguente eliminazione del registro dopo 180 giorni, il documento è obbligatorio per tutte le aziende che ricadono nella

prevista dall'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 626/1994.

Da considerare che il decreto istitutivo del registro non prevede soltanto la vidimazione ma anche la conformità al modello stabilito nell'allegato

A al decreto stesso, la numerazione in ogni sua pagina, la dichiarazione nell'ultima pagina del numero dei fogli che lo compongono e la data della sua istituzione che, necessariamente corrisponderà a quella dell'inizio dell'attività, nonché le notizie, in caso di infortunio o malattia professionale, riportate nel medesimo decreto ministeriale e ribadite dall'articolo 4, comma 5, lettera o), del Dlgs 626/1994.

Sul punto è da notare che il legislatore dopo oltre sei anni dalla data di nascita del Testo unico ancora non è riuscito a dare esecuzione alla previsione di legge. Infatti, ciò non è avvenuto neanche con le novità introdotte con il decreto legge 69/2013 "del fare" che, pur disponendo alcune semplificazioni in materia di lavoro intervenendo sul Dpr 1124 del 30 giugno 1965 (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nulla ha disposto in merito alle denunce degli infortuni sul lavoro che sono pur correlate al registro degli infortuni.

ADEMPIMENTI

Resta comunque in vigore l'obbligo di compilarlo fino a quando un decreto ministeriale atteso da sei anni lo sopprimerà

sua sfera di applicazione.

La Commissione ha ribadito che il registro dovrà essere redatto conformemente al modello approvato con il decreto del 1958 (come modificato dal Dm 5 dicembre 1996), tuttora in vigore, vidimato presso l'Asl competente per territorio, salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro. La mancata tenuta o vidimazione del registro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (da 564 a 3.395 euro)

Albi & mercato. Al via il 2 dicembre

Parte il confronto fra la Giustizia e le professioni

Federica Micardi

Professioni invitate dalla Giustizia per martedì 2 dicembre. L'invito era atteso da quando a fine ottobre si era svolto l'incontro interlocutorio tra il Guardasigilli Andrea Orlando e i rappresentanti delle professioni: il Comitato unitario delle professioni (Cup), la Rete delle professioni tecniche (Rtp) e tutte le professioni vigilate dal via Aretula; escluse solo le professioni sanitarie.

Quest'apertura di dialogo ha come obiettivo quello di affrontare alcuni temi "chiave" attraverso la costituzione di tavoli tecnici; tra le questioni che dovranno essere affrontate ricordiamo il Testo unico delle professioni, la formazione e il tirocinio, i sistemi elettorali e la geografia degli ordinamenti professionali.

Secondo Marina Calderone, presidente del Cup e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro l'incontro di dicembre sarà probabilmente l'occasione per avviare i tavoli tecnici pratici.

re i sistemi elettorali ora molto diversi l'uno dall'altro. In merito alla geografia la Giustizia vuole verificare se è possibile uniformare la distribuzione sul territorio.

«Le professioni ordinarie, che forniscono alla collettività prestazioni qualificate - ha spiegato il ministro dopo l'incontro di ottobre - sono toccate da molteplici prospettive di cambiamento e la riforma di carattere generale, varata tra il 2011 e il 2012, come ogni riforma ha bisogno di un periodo di rodaggio, e necessita di qualche aggiustamento, per superare alcune criticità applicative».

Secondo Marina Calderone, presidente del Cup e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro l'incontro di dicembre sarà probabilmente l'occasione per avviare i tavoli tecnici pratici.

La riforma 2012

01 | IL DECRETO BASE

La riforma delle professioni, è stata prevista dal Dpr 137/2012 ed è entrata in vigore il 15 agosto dello stesso anno

02 | LE NOVITÀ

Tra le novità introdotte ricordiamo l'obbligo dell'assicurazione, la formazione continua, il tirocinio, l'apertura alla pubblicità - entro certi limiti - e la riorganizzazione del sistema disciplinare

Unagraco. In corso il congresso a Bari

Specializzazione contro la crisi

Le nuove regole sulla partecipazione in seguito alle modifiche al decreto legislativo 139/2005, le prospettive di crescita per i commercialisti e il nuovo ruolo dei professionisti nei programmi europei Horizon 2020 e Cosme. Sono i temi al centro del congresso nazionale Unagraco (Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili) che ha aperto i lavori ieri a Bari al Nicolaus Hotel e chiuderà domani mattina.

«In questo periodo di crisi dice Giuseppe Diretto, presidente dell'associazione - vorremmo focalizzare l'attenzione dei colleghi sulla specializzazione e diversificazione alzando lo sguardo su altre possibili attività professionali». Secondo Diretto è cruciale focalizzarsi sul «ruolo del commercialista nelle nuove procedure concorsuali, dei piani di risanamento, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del

concordato preventivo, della mediazione, dell'arbitrato, nella redazione dei modelli di organizzazione e gestione in base al decreto legislativo 231» senza trascurare «le opportunità nel campo della formazione fornite grazie ai contributi erogati dai Fondi interprofessionali».

Alla sessione di tre giorni partecipano più di 600 professionisti tra commercialisti e avvocati provenienti da tutti gli Ordini del territorio nazionale, insieme ai rappresentanti del mondo professionale economico e finanziario italiano. Nel programma dei lavori di oggi sono previste tre sessioni dedicate ad approfondimento, dedicate al decreto legislativo 139/05, ai nuovi scenari di crescita per i commercialisti e alla gestione da parte del professionista dei Fondi europei nell'ambito di Horizon 2020 e Cosme.

F.L.A.

NOTIZIE

In breve

PROFESSIONISTI Calderone lancia l'allarme scadenze

Da febbraio 2015 una serie di scadenze metterà in difficoltà gli studi professionali. Al pagamento dei premi Inail, in scadenza il 16 febbraio, all'invio della Comunicazione Unica per i dati dei sostituti d'imposta, previsto per il 7 marzo, si aggiunge l'anticipo per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni all'Inail, cadenzata in modo consolidato per il 16 marzo e ora richiesta in anticipo per il prossimo 28 febbraio. A evidenziare la situazione è la presidente del Consiglio

nazionale dei consulenti del Lavoro, Marina Calderone, secondo cui «siamo palesemente in presenza di provvedimenti che si accavallano non in modo coordinato e che complicano le attività di studio, anche in virtù delle difficoltà delle software house di rilasciare release in tempo utile».

CONSIGLI NOTARILI A Bologna si parla di immobiliare

Il Comitato regionale consulti notarili Emilia-Romagna, con la partnership di Nomisma, organizza per sabato 22 novembre il convegno intitolato «Le prospettive dell'investimento immobiliare per una buona economia». L'evento si terrà al Teatro Duse di Bologna, Via Cartolerie 42, dalle ore 9.

Pensionati. Per stabilire la misura

Sul pignoramento decide il giudice

Fabio Venanzi

È impignorabile la sola parte di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Lo conferma la Corte di cassazione con la sentenza 24536/2014 depositata il 18 novembre. Riprendendo l'orientamento del 2002 (sentenza 506) della Corte costituzionale, i giudici hanno ritenuto pignorabile la pensione nei limiti di un quinto della parte eccedente a garantire un minimo vitale. Infatti l'articolo 38 della Costituzione

non ritenuti pignorabili nei limiti di un quinto, elevato a un terzo nel caso in cui il pignoramento derivi da causa di alimenti dovuti per legge.

I giudici rilevano altresì la persistente inerzia del legislatore nella individuazione in concreto della parte di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato. In difetto di interventi volti a colmare tale vuoto, la valutazione non può che essere fatta dal giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in Cassazione se logicamente e congruamente motivata. Al contrario l'esito dell'indagine è contestabile, proponendo opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, essendo quindi rimesso al giudice del merito sull'opposizione l'apprezzamento fattuale definitivo, con l'unico limite della necessità della motivazione. Quest'ultima è censurabile in sede di legittimità soltanto se dovesse risultare omessa, contraddittoria o insufficiente.

Secondo taluni tribunali un parametro idoneo di riferimento potrebbe essere il minimo fissato dalla finanziaria del 2002 (un milione di lire al mese, valore successivamente adeguato) il quale esprimerebbe una sorta di presunzione di legge circa l'individuazione del reddito minimo indispensabile a far fronte alle ordinarie incombenze e necessità di vita di qualsiasi soggetto.

Secondo il ricorrente, invece, il tenore letterale del Dpr 180/1950 non consente la pignorabilità dei trattamenti pensionistici dovendosi vanificare gli effetti del giudizio di prime cure. Tuttavia fino a quando non sarà stabilito da una norma di legge il valore soglia ritenuto impignorabile, la decisione sarà di esclusiva competenza del giudice assegnatario delle somme.

prevede che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Il Dpr 180/1950 (testo unico sulla disciplina dei pignoramenti e cessioni) prevede la non pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio dei pubblici dipendenti e delle pensioni. La finalità della norma era giustificata, più che dalla natura del rapporto di pubblico impiego, dall'intento del legislatore di tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, che poteva essere turbato dalla mancanza di tranquillità economica del pubblico dipendente conseguente alla decurtazione della sua retribuzione.

Tuttavia alla luce degli interventi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo e delle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia, gli stipendi e le pensioni sono

L'opera si compone di 12 uscite. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.



La storia della Compagnia di Gesù raccontata attraverso le sue personalità più illustri. Una collezione di 12 volumi inediti curata da Michela Catto, in cui il pensiero di ciascun gesuita è calato nel proprio tempo e ci trasmette il senso della modernità. In edicola a 9,90 €.

NON PERDERE I PROSSIMI APPUNTAMENTI

* Antonio Ruiz de Montoya	01 Novembre
* Ippolito Desideri	08 Novembre
* Joseph-François Lafiteau	15 Novembre
* Juan Andrés y Morell	22 Novembre
* I Gesuiti e l'Ottocento	29 Novembre
* I Gesuiti e il Novecento	06 Dicembre
* Bergoglio	13 Dicembre

OGNI SABATO IN EDICOLA.



www.ilssole24ore.com/gesuiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA